



PATRONATO ACLI LOMBARDIA

NEWSLETTER GENNAIO 2013

## • SOLLECITI DICHIARAZIONI REDDITUALI

In concomitanza con le festività natalizie l'INPS ha inviato le comunicazioni con cui avvisa i pensionati, che non hanno provveduto a trasmettere la dichiarazione reddituale relativa all'anno 2010 (Red 2011) che, ai sensi dell'art. 13 comma 6 lett. c della legge n. 122/2010, provvederà a sospendere la prestazione legata al reddito nel corso dell'anno 2013.

Per evitare la sospensione è necessario trasmettere la richiesta dichiarazione entro il 28 febbraio prossimo.

Si tratta di circa 950.000 posizioni che sono state estratte dalle procedure in quanto mancanti del dato reddituale del pensionato o anche solo del familiare.

Pertanto, le posizioni sollecitate appartengono a queste due possibili tipologie:

1. nuclei reddituali interamente sollecitati;
2. nuclei reddituali con alcuni soggetti sollecitati (devono essere in tal caso trasmesse all'Inps le dichiarazioni dei soli soggetti sollecitati, anche se hanno elaborato la dichiarazione dei redditi ed anche se hanno già presentato, a suo tempo, il Modello RED 2011, mentre non devono essere acquisite dichiarazioni di nuclei o di soggetti non sollecitati).

Per maggiore chiarezza, nella terza pagina della lettera inviata al pensionato sono indicate le persone fisiche per cui non risulta acquisito il reddito del 2010.

L'invio telematico dei Red seguirà le consuete modalità.

L'Inps ha riaperto per i CAF la specifica procedura fino al 28 febbraio prossimo e questa dunque deve essere considerata la modalità privilegiata di invio della dichiarazione.

Nel caso invece di variazione dello stato civile avvenuta nel corso dell'anno reddituale richiesto o successivamente sarà necessario presentare da parte del Patronato una domanda di ricostituzione per motivi reddituali con i redditi 2010. Mentre per i soggetti dichiaranti che si sono trasferiti all'estero nel corso dell'anno di riferimento della verifica reddituale (2010), si dovrà presentare una dichiarazione reddituale cartacea all'Inps segnalando la nuova residenza estera.

## • RICONGIUNZIONI E CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI

La legge di stabilità ha introdotto significative novità in tema di ricongiunzioni onerose e di cumulo dei periodi assicurativi.

### **Pensioni col trasferimento gratuito dei contributi**

La costituzione della posizione assicurativa gratuita col trasferimento dei contributi maturati nelle gestioni del pubblico impiego all'INPS per attività lavorativa anteriore alle

cessazioni avvenute entro il 30 luglio 2010, con la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 24.12.2012) diventa gratuita per tutti. Lo era già per i dipendenti statali; ora la nuova legge la rende gratuita anche per i dipendenti degli enti locali che invece potevano usufruire di questo trasferimento gratuito solo se avevano fatto domanda in data precedente a tale data.

Il D.L.78/2010 ha reso onerose tutte le ricongiunzioni ed i trasferimenti allorché voleva evitare che l'elevazione dell'età pensionabile delle dipendenti pubbliche fosse aggirato con il trasferimento gratuito all'INPS per chiedere la pensione all'INPS piuttosto che all'INPDAP, atteso che allora non era ancora stata elevata l'età pensionabile delle lavoratrici del settore privato. Ma mentre per le dipendenti statali, in presenza di cessazione del servizio senza diritto a pensione, il trasferimento gratuito dei contributi operava d'ufficio e quindi potevano far valere il trasferimento gratuito – ove mai concretamente avvenuto - con una semplice richiesta di sollecito di un diritto già maturato, per le dipendenti degli enti locali senza una apposita domanda tale diritto non operava. Ora la situazione è stata rivista e le analoghe situazioni sono state messe sullo stesso livello, risolvendo in tal modo il grave problema del pagamento di oneri di ricongiunzione molto elevati per ottenere ciò che in precedenza era gratuito e che, per altro, con l'elevazione generalizzata dell'età pensionabile non ha più ragione di essere.

Ma il problema è risolto radicalmente per questi lavoratori solo per le cessazioni entro il 30.7.2010. Il problema non è risolto allo stesso modo per le cessazioni successive ma viene introdotta una possibilità di cumulo gratuito.

### **Pensioni col cumulo gratuito dei contributi**

Infatti la legge di stabilità ha trovato una soluzione vantaggiosa anche per quanti intendono chiedere il pensionamento di vecchiaia (non per la pensione di anzianità o anticipata), di inabilità e come superstiti da assicurato con i requisiti della riforma Fornero. Ferme restando le disposizioni che regolano la totalizzazione (d.lgs 42/2006) e le ricongiunzioni (legge 29/79) – normative che, per chi le vuole attivare, continuano ad esplicare la loro efficacia – è possibile conseguire il diritto a pensione col cumulo gratuito in modo che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Questa possibilità di cumulo opera in assenza del diritto a pensione autonomamente con uno solo di tali spezzoni contributivi, ad eccezione della pensione di inabilità per la quale è possibile cumulare tutti i periodi anche in presenza di diritto autonomo con uno solo di essi. Se vi è diritto e viene esercitato il cumulo, tutti e per intero i periodi concorrono alla liquidazione della pensione. Si matura il diritto a pensione con il requisito più elevato considerando le norme che regolano i diversi regimi pensionistici coinvolti.

Il cumulo può avvenire in presenza di iscrizione a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla gestione separata, delle forme sostitutive ed esclusive, che non siano già titolari di trattamento pensionistico.

In sostanza fuori dalle restrizioni previste dalla totalizzazione, ovvero dall'onerosità delle ricongiunzioni, si potrà ottenere la pensione aggirando gli oneri della ricongiunzione attraverso il cumulo dei periodi assicurativi che consentono di maturare il diritto, fermo

restando che, pur essendo prevista una unica pensione, ciascuna gestione liquida la propria quota secondo le norme proprie.

I meccanismi applicativi richiederanno parecchi approfondimenti, specie per stabilire le affinità e le differenze con le diverse possibilità di cumulo, totalizzazione e ricongiunzione. La materia verrà dunque approfondita in seguito. Intanto giova ricordare che per quanti avessero intrapreso il pagamento di ricongiunzioni onerose per domande presentate dal 1° luglio 2010, e non sia ancora avvenuta la liquidazione della pensione, è possibile il recesso e la restituzione di quanto già versato. E' anche possibile recedere dalla domanda di totalizzazione, ove più sfavorevole, se il procedimento amministrativo non sia ancora stato concluso.

### ● **MATERNITÀ: PER LA GESTIONE SEPARATA, INDENNITÀ DI 5 MESI IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO**

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata potranno ricevere l'indennità di maternità per 5 mesi, anziché 3, come finora previsto dalla legge, nei casi di adozione o di affidamento preadottivo di un minore. Avranno, quindi, lo stesso trattamento delle madri biologiche.

La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato illegittima, nell'ambito della gestione separata, tra le due categorie di madri e, nell'ambito della categoria dei genitori adottivi, tra lavoratrici dipendenti (dove il congedo di maternità e la relativa indennità sono pari a 5 mesi) e autonome.

Come sentenza la Consulta, "il bene da tutelare è il medesimo e ciò non giustifica differenti tutele a seconda della situazione lavorativa del genitore adottante".

### ● **TUTELA DELLA MATERNITA' E PATERNITA'**

La legge n. 92/12 in materia di "Riforma del mercato del lavoro", entrata in vigore il 18.7.12, introduce alcune novità volte a favorire la tutela della maternità e della paternità. Il decreto attuativo è stato firmato il 22 dicembre ed è attualmente in attesa del via libera della Corte dei Conti.

Ma vediamo in particolare:

#### **CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO.**

Per i padri da quest'anno scattano il giorno di congedo obbligatorio (aggiuntivo al congedo di maternità) e i due giorni facoltativi (sostitutivi del congedo che spetta alla madre) utilizzabili entro il quinto mese di vita degli figlio.

Le due forme di congedo sono riconosciute anche ai padri adottivi o affidatari, con trattamento economico a carico dell'Inps pari al cento per cento della retribuzione e con contribuzione figurativa piena.

I congedi dei padri dovranno essere utilizzati in soluzione unica (non a ore) e potranno essere effettuati dopo una comunicazione preventiva al datore di lavoro da farsi con almeno 15 giorni di anticipo «ove possibile in relazione all'evento della nascita e in base alla data presunta del parto».

Queste misure sono adottate, come precisa legge "con l'obiettivo di favorire una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli da parte di ambedue i genitori".

#### **VOUCHER BABY-SITTING PER LA MADRE LAVORATRICE.**

L'altro strumento che viene attivato riguarda invece le madri intenzionate a rientrare al lavoro dopo il congedo di maternità.

Per loro, negli undici mesi successivi al congedo, scatta la possibilità di richiedere, al posto del congedo parentale (ex maternità facoltativa), un contributo economico utilizzabile o per pagare una baby sitter o per coprire la retta del nido (pubblico o privato accreditato).

Si tratta di 300 euro netti mensili per sei mesi. Se la madre opta per la prima soluzione potrà utilizzare i voucher per pagare la baby sitter, mentre nel caso del nido sarà l'Inps a bonificare direttamente la quota prevista alla struttura interessata.

Il beneficio verrà concesso alle donne che ne faranno richiesta all'Inps, sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell'indicatore ISEE «e fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascun anno». La priorità sarà ovviamente riconosciuta ai nuclei con l'indicatore della situazione economica equivalente inferiore e, a parità di ISEE, secondo l'ordine di presentazione delle domande. Mentre l'Inps, che dovrà quanto prima stabilire le modalità per fare domanda tramite i suoi canali telematici, staccherà i voucher entro 15 giorni a chi avrà optato per il baby sitting.

Ovviamente per ogni quota mensile richiesta la lavoratrice interessata dovrà scontare una riduzione di un mese del periodo di congedo parentale.